

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: ENERGIA E RIFIUTI

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B1901 del 11/05/2009

Proposta n. 7419 del 28/04/2009

Oggetto:

CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio del seguente impianto mobile "TEREX PEGSON LIMITED", tipo "METROTRAK", matricola "960472FB" di recupero di rifiuti non pericolosi. D.lgs.n.152/2006, art. 208, comma 15.

OGGETTO: CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi. D. lgs. n. 152, art. 208, comma 15.

GESTORE: CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale - C.F.08557441006 iscrizione CCIAA di Roma: R.E.A. n° 1102697.

SEDE LEGALE: via Chiesina Uzzanese, 11 – 00138 Roma.

IMPIANTO MOBILE: produttore “TEREX PEGSON LIMITED”, tipo “METROTRAK”, matricola “960472FB”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Su proposta dell' Area Rifiuti della Direzione Energia e Rifiuti;

Visti:

- il Nuovo Statuto della Regione Lazio, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1;
- la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i., Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i;
- la legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 che approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero

di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;

- la deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n.239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, marca "TEREX PEGSON LIMITED", tipo "METROTRAK", matricola "960472FB" presentata dalla società CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chiesina Uzzanese, 11 – 00138 Roma, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. 1102697, legalmente rappresentata da Calcabrini Roberto nato a Roma il 12/05/1967, con istanza acquisita dall'Area Rifiuti in data 22 luglio 2008 al prot. n.092663/1A/15.

Considerato:

- che l'impianto mobile per la triturazione di materiali solidi, è utilizzato per il trattamento degli inerti che si vengono a produrre da demolizioni edili e materiali provenienti da cava, operando un processo di trattamento attraverso le seguenti fasi: vagliatura preliminare con separazione granulometrica; frantumazione; passaggio attraverso separatore magnetico per l'asportazione di eventuali detriti metallici; l'intero processo di trattamento è svolto contemporaneamente alla nebulizzazione di acqua in modo da impedire la dispersione di polveri in aria. L'impianto ha una potenzialità di 200 t/h e per un totale giornaliero di 1600 t/giorno (8 ore/giorno);
- che a corredo dell'istanza sopra indicata, la società CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale ha trasmesso la seguente documentazione, prevista dalla D.G.R. n. 19/2006:
 - a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione per il certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante;
 - c) relazione tecnica;
 - d) relazione tecnica di sintesi;
 - e) certificato di conformità CE dell'impianto in copia autenticata;

- la documentazione sopra menzionata è stata esaminata dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente Sezione Rifiuti (CTSA) di cui all'art. 13 della legge regionale n. 74/1991, nelle sedute del 12 dicembre 2008 e del 23 gennaio 2009, il quale ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- in data 19 marzo 2009 si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista dalla suddetta D.G.R. n.19/2006, che si è chiusa con esito favorevole;
- la società ha accolto le prescrizioni espresse dalla CTSA e trasmesso le specificazioni richieste;

Rilevato:

- che il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d'impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;
- che con deliberazione dell'1 dicembre 2000 il Comitato Nazionale dell'Albo ha deliberato i "criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione d'impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma che, nell'art. 2 della suddetta deliberazione si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006), che devono essere prestate a favore dello Stato;

Considerato:

- che l'impossibilità d'iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- che nella fase istruttoria, dopo aver ottemperato alle direttive della C.T.S.A., non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla società CO.GE.CAL.

S.r.l. Unipersonale di un impianto mobile per il recupero di rifiuti individuati con i codici CER indicati nell'allegato A alla presente determinazione, fermo restando che in fase di attivazione dello stesso, potranno essere controllate le condizioni per l'ottenimento delle materie, sostanze e prodotti secondari ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. 152/2006.

Rilevato :

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B del presente provvedimento;

Atteso che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile;

Preso atto che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

Visti gli allegati "A" e "B", parti integranti del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rilascio, alla società CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale, via Chiesina Uzzanese, 11 – 00138 Roma, dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, l'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi della società CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale via Chiesina Uzzanese, 11 – 00138 Roma, marca "TEREX PEGSON LIMITED", tipo "METROTRAK HA", matricola "960472FB".
2. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, del decreto legislativo n. 152/2006, ha durata decennale, dalla data di adozione del presente atto, e potrà essere rinnovata previa

presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;

3. di stabilire le seguenti prescrizioni:

- a) la società “società CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale” potrà, trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 360000 tonnellate/annue. La capacità giornaliera è stabilita in 180 t/giorno pari a un ciclo di lavoro di 8 ore (1440 t/h). Nello svolgimento delle campagne di attività la società dovrà, comunque, operare nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
- b) le tipologie di rifiuti non pericolosi trattabili dall’impianto in oggetto, attraverso l’operazione di recupero “R5”, sono puntualmente indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208, del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell’allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non esonera la ditta CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale via Chiesina Uzzanese, 11 – 00138 Roma, dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla vigente normativa per la gestione dell’attività di cui trattasi.

In ogni caso, l’effettuazione delle relative campagne di attività con l’impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all’espletamento con esito favorevole delle procedure previste parte II titolo III del D.Lgs.152/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla ditta CO.GE.CAL. S.r.l. Unipersonale e trasmesso alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
Dott. Raniero De Filippis